



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(in vigore dall'01/01/2026. Modifica del sistema di tariffazione puntuale)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2026.

INDICE	
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2	SOGGETTO ATTIVO
Art. 3	DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ALTRE DEFINIZIONI
Art. 4	SOGGETTI PASSIVI
Art. 5	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
Art. 6	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
Art. 7	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
Art. 8	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE
Art. 9	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLIO IN MODO AUTONOMO
Art. 10	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 10BIS	PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 11	CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO E SUA APPROVAZIONE
Art. 12	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 13	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 14	ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
Art. 15	SCUOLE STATALI
Art. 16	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 17	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
Art. 18	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 19	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 20	TASSA GIORNALIERA
Art. 21	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 22	QUOTE PEREQUATIVE
Art. 23	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Art. 24	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE /VARIAZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Art. 25	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
Art. 26	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 27	ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA
Art. 28	RISCOSSIONE TARI
Art. 29	MODALITA’ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
Art. 30	MODALITA’E TEMPO DI RETTIFICA E RIMBORSO DEGLI IMPORTI NON DOVUTI
Art. 31	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO
Art. 32	RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 33	RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO

Art. 34	ZONE NON SERVITE
Art. 35	AGEVOLAZIONI
Art. 36	BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI
Art. 37	BONUS SOCIALE RIFIUTI - APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE
Art. 38	ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 39	CUMULO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 40	FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 41	SANZIONI E INTERESSI
Art. 42	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 43	NORMA DI RINVIO
Art. 44	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
Art. 45	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII del tributo sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e n.15/2022 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T-U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2- SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ALTRE DEFINIZIONI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definiscono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. B) ter:
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Si definiscono **rifiuti speciali**:
 - a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) I veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della quarta parte del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- h) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- i) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- j) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;
- k) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
- l) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti

dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

m) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

n) **centro di raccolta comunale**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

a) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

b) **ecosportello**: ufficio gestito dal Comune, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;

c) **gestore del servizio**: la Società che esegue la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

d) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

e) **quota fissa della Tariffa**: parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

f) **quota variabile della Tariffa**: parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;

g) **rifiuto urbano residuo**: rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata e dal quale non sia possibile recuperare materia;

h) **presidi igienici**: pannolini destinati a bambini/bambine di età inferiore ai tre anni, pannoloni, traverse igieniche, sacche per stomia destinate a persone;

i) **utente**: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;

j) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali/artigianali/di servizi integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

k) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

l) **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua la comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. Incombe peraltro nei confronti degli

amministratori di condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

5. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente il servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio; per le società di persone gli amministratori in solido con la società e per le società di capitali o altre organizzazioni dotate di personalità giuridica le medesime società e organizzazioni, in solido con gli amministratori. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate, applicate e accertate ai fini della Tares, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647 della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, presentano tali caratteristiche:

a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) nel caso di utenza non disattivabile perché in comune, è necessaria un'autodichiarazione del contribuente;

d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione dei locali utilizzati per le attività non strettamente connesse al culto stesso che saranno assoggettati al tributo in base alla loro destinazione d'uso;

f) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

g) superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;

j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

k) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

l) zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

n) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura,

della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria utenza non domestica	Percentuale di abbattimento
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	6%
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6%
Barbiere, estetista, parrucchiere	6%
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	6%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	6%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in *via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo.

Inoltre, fa carico agli interessati comunicare entro il 01 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, utilizzando l'apposito modulo riportato all'allegato 2.

4. Per fruire della detassazione della superficie in cui si producono in *via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva)* rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in *via continuativa e nettamente prevalente* nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso di magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione entro il 01 febbraio. Al suddetto modulo, pena l'irricevibilità della comunicazione, deve essere allegata copia del MUD relativa all'anno di riferimento, laddove, ai sensi dell'art.189 D.Lgs. n. 152/2006, sussista l'obbligo della sua redazione e presentazione da parte dell'utente.

6. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo relativo alla quota variabile della Tariffa verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 01 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il

periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 10 BIS - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 11 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO E SUA APPROVAZIONE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria che si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio del presente Regolamento.

3. Alla Tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. 504/1992. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo complessivo della Tariffa.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti ed i parametri utili al fine del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

6. Nella medesima Delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente Regolamento, con effetto limitato al solo anno di riferimento. 7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;

5. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

6. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia 15 adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da due quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

3. In particolare, la Tariffa è composta da

- quota fissa: determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- quota variabile 1: determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- quota variabile 2: calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta con addebito di un numero minimo di svuotamenti determinati annualmente.

4. I parametri relativi alla quota variabile 2, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:

- **Tariffario degli svuotamenti del contenitore** dei rifiuti indifferenziati sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;

- **Numero di svuotamenti minimi addebitati** alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del volume del contenitore dei rifiuti indifferenziato assegnato come indicato nella seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE	CONTENITORI
Fino a 2 occupanti	Contentore lt. 30
Oltre 2 occupanti	Contentore lt. 45
UTENZE NON DOMESTICHE	CONTENITORI
Su richiesta dell'utente	Contentore lt. 30
	Contentore lt. 45
	Contentore lt. 120
	Contentore lt. 240
	Contentore lt. 1100

- **Importo del rimborso spese forfettario**, in relazione alla tipologia del contenitore dei rifiuti indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 90 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

5. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore assegnato in base agli occupanti da 30 lt o 45 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 240 lt per le utenze non domestiche con riserva dell'Ufficio Tributi di stabilire contenitori diversi sulla base dell'attività svolta.

6. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti il minimo sarà inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

7. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.

8. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difforni potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base della normativa vigente.

9. Contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

10. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

ART. 15 – SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche viene stabilita utilizzando il metodo normalizzato di cui la D.P.R. n. 158/1999, allegato 1, punto 4.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti e, per una parte aggiuntiva, è costituita dagli svuotamenti di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni singola utenza al servizio pubblico di raccolta rifiuti.
4. Per i conferimenti eccedenti dal numero minimo viene applicata una quota aggiuntiva.
5. Non si procede al rimborso della quota variabile nel caso in cui il numero di svuotamenti sia inferiore al numero minimo annuale previsto nel Piano Tariffario. La quota variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il numero degli svuotamenti minimi e l'importo della tariffa euro/litro su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella **deliberazione di approvazione delle tariffe**.
7. L'importo degli svuotamenti minimi è addebitato nell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'ammontare del costo degli svuotamenti aggiuntivi è inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai **registri anagrafici comunali al 1° gennaio** dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultino ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali ad esempio badanti e colf. Le variazioni del numero di componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, i quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, nei seguenti casi documentati:
 - a. stabile permanenza di uno o più componenti in casa di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero componenti occupanti l'abitazione **viene stabilito in due unità**, con una riduzione del 30%.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. Se invece condotte da soggetto diverso da persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa "magazzini e autorimesse".

ART.18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato L-Quinquies. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato L-

Quinquies viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché strutturalmente separate dalle altre attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in coerenza con deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva relativa alla quantità di svuotamenti di rifiuti indifferenziati prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti da ogni singola utenza.
3. Il Comune, in sede di approvazione delle tariffe, definisce un numero minimo di svuotamenti di rifiuti indifferenziati, espresso in litri/metro quadrato, calcolato in base alla categoria di attività svolta e ai volumi dei contenitori ritirati da ciascuna utenza. sulla base del dato medio di conferimento rilevato nell'anno precedente.
4. I conferimenti eccedenti il numero minimo stabilito, verranno addebitati applicando la tariffa variabile €/lt sul **primo avviso di pagamento emesso l'anno successivo** a quello di riferimento.
5. Non si procede ad alcun rimborso in caso gli svuotamenti siano inferiori al numero minimo stabilito.
6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il numero degli svuotamenti minimi e l'importo della tariffa euro/litro su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART.20 – TASSA GIORNALIERA

1. A norma dell'art. 1, comm1 dal 662 al 665 della Legge 27/12/2013, n. 147 la tassa sui rifiuti si applica per ciascun metro di superficie occupata, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola di una percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe della tassa annuale. (Deliberazione di

approvazione Piano Tariffario).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta, comunque, la tariffa annuale del tributo.

6. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socioculturali, fiere e feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, si possono concordare con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento, specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la tassa, disciplinata dal presente regolamento, non sarà dovuta perché sostituita dal corrispettivo previsto dal contratto suddetto sottoscritto dalle parti.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della Legge n. 147/2013. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa stessa.

ART. 22 – QUOTE PEREQUATIVE

1. L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ha stabilito l'applicazione, dal 2024, di due componenti perequative come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI: UR1 e UR2 da destinarsi, rispettivamente, alla copertura dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali.

2. Con successiva deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, la medesima Autorità ha avviato il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 24 del 21.01.2025 di introduzione del c.d. "bonus sociale rifiuti", ovvero una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE aventi determinate caratteristiche di reddito, stabilendo che detta agevolazione venga finanziata da una nuova componente, denominata UR3.

3. Gli importi delle rispettive quote vengono aggiornati annualmente in base alle disposizioni emesse da ARERA.

ART. 23 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria **decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione** dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, nell'importo minimo stabilito dal presente Regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione **entro il termine previsto 30 giugno** dell'anno successivo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 24 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1. La Dichiarazione per l'applicazione del tributo sui rifiuti – TARI (art. 1 Legge 147 del 27/12/2013) coincide con la Richiesta di attivazione del servizio (art. 6.1 Delibera Arera N. 15/2022/R/Rif).
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate, applicate o accertate relativamente alla TARES.
3. I soggetti passivi della TARI sono tenuti alla presentazione della dichiarazione entro e non oltre il termine del **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo ai fini accertativi della tardiva dichiarazione ed entro **90 giorni** solari ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Le circostanze per le quali è necessario presentarla sono:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo i casi in cui il dato non sia rilevabile dall'anagrafe comunale.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione/richiesta di variazione o subentro o cessazione del servizio, entro i termini di cui al comma 4.
8. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero

reperibile nel sito internet ufficiale del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, dovrà essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

ART. 25 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e degli altri soggetti occupanti l'utenza (se non residenti);
 - b) l'ubicazione degli immobili, i relativi dati catastali e nel caso in cui non fossero di sua proprietà allegare copia del contratto di inizio o fine locazione;
 - c) la superficie tassabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - f) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e nel caso in cui non fossero di sua proprietà allegare copia del contratto di inizio o fine locazione;
 - c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
4. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, sul modulo sono presenti le indicazioni dei siti internet dove reperire le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
5. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere fornite all'utente anche in forma cartacea presso l'Ufficio tributi comunale.

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa, ove consentito dalla legge.

ART. 27 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine dal 31 - 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Gestore del servizio e/o il Comune effettuano le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo.

5. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, bensì potenzialmente elusiva. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla quota fissa, e alla quota variabile 1, anche gli svuotamenti minimi obbligatori determinati annualmente.

ART. 28 - RISCOSSIONE TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modalità di pagamento previste dalla normativa in vigore, garantendo all'utente una modalità gratuita (F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi

i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. Può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione, che verranno stabilite dal Comune ogni anno e indicate nell'avviso di pagamento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze prestabilite, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, apposito accertamento.

ART. 29 - MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente. I criteri e la soglia massima del valore dell'indicatore ISEE per poter beneficiare della ulteriore rateizzazione sono stabiliti con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Per ciascuna delle rate l'ulteriore rateizzazione è consentita per un numero massimo 3 rate mensili.

3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 (cento) euro.

5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia al Regolamento comunale delle entrate.

ART. 30 - MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA E RIMBORSO DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".
2. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a 120 (centoventi) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla richiesta scritta della rettifica.
4. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo totale dello stesso, comprensivo di interessi, è inferiore a € 12,00.

ART. 31- SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO

1. Il Gestore del servizio ECOISOLA SRL ha attivato un servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio riservato esclusivamente alle utenze domestiche.
2. Il servizio è gratuito:
 - a) Per gli utenti diversamente abili;
 - b) Per gli over 70;
 - c) Per gli utenti che dichiarino (anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 445/2000) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, e/o gas e/o idrico.
3. Il costo del servizio per tutti gli altri utenti è stato stabilito con delibera di Giunta;
4. Le modalità e le condizioni per la fruizione del servizio sono allegate al modulo della richiesta reperibile sui siti istituzionali del Comune e del Gestore.

Art. 32 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Sono assicurate le riduzioni come di seguito indicate:

1. La tassa per le utenze domestiche, relativamente alla parte fissa TF e alla parte variabile TV1, è ridotta:

- a. Del 30% per cento per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni, nonché a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione la dichiarazione da parte del soggetto passivo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
2. Del 30% nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati passibili d'accertamento contenenti nella comunicazione originaria, integrativa o di variazione.
4. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta. In difetto si provvederà al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo dell'uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le maggiorazioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ART. 33 – RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 comma 1 della Legge 28/12/2015 n.221 le utenze domestiche che praticano il compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari **al 5 % (cinque per cento)** della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune (allegato alla presente).
3. L'istanza, se presentata entro il 28 febbraio, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, mentre se presentata dopo il 28 febbraio produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo (ad eccezione dell'anno 2
4. Il contribuente ha diritto alla riduzione per compostaggio se dispone di un orto, giardino o parco privato di almeno 40 metri quadrati dove poter utilizzare il compost prodotto.
5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
6. Per le modalità pratiche della gestione dell'attività di compostaggio si rinvia all'allegato D del presente Regolamento "Linee guida per l'attività di compostaggio" al quale i contribuenti dovranno attenersi.

ART.34 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI, è dovuta in misura del 40% della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 300, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dell'insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

ART. 35 - AGEVOLAZIONI

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

2. Nel rispetto del presente regolamento, il Comune contestualmente all'approvazione delle tariffe, con l'applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:

a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori dotati da microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta con autocertificazione dello stato di salute. Al venir meno della necessità, le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti.

b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il conferimento dei pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori potranno essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale. Al compimento del terzo anno o nel caso in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno provvedere al riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti.

ART. 36 – BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Al fine dell'applicazione del bonus sociale TARI si rimanda alla deliberazione 133/2025/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 57 bis del Decreto Legge 124/2019 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 24 del 21/01/2025, che hanno definito i principi ed i criteri per l'applicazione della riduzione per le utenze con disagio socio-economico cd. bonus sociale rifiuti.

2. Ai sensi del DPCM del 21 gennaio 2025, n. 24, della deliberazione ARERA 133/2025/R/rif e delle successive integrazioni, è stato introdotto a partire dal 01.01.2025 il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per tutte le utenze domestiche residenti che si trovino in condizioni di disagio economico e sociale nei termini stabiliti dalla Legge.

3. Il suddetto bonus, con decorrenza dall'annualità 2025, consiste in una riduzione del 25% dell'importo dovuto per il tributo TARI e si applica automaticamente, senza la necessità di presentazione dell'istanza, ai nuclei familiari che presentano valori ISEE indicati da Arera.

4. L'individuazione dei beneficiari avviene sulla base dei dati trasmessi dall'INPS al Comune, relativamente alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dai cittadini annualmente ed alle attestazioni ISEE rilasciate.

5. Il bonus sociale TARI è cumulabile con le eventuali altre riduzioni ed agevolazioni come stabilito del presente Regolamento.

6. Il bonus viene applicato sulla bollettazione TARI dovuta per l'anno successivo (a+1) rispetto a quello di presentazione dell'ISEE (a).

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale TARI sono posti a carico della fiscalità generale dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e non sono computati ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti.

8. A decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento del bonus sociale TARI, è stata infatti istituita una componente perequativa tariffaria UR3, determinata da ARERA ed applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche, il cui gettito è destinato alla copertura degli oneri del bonus sociale rifiuti a livello nazionale.

ART.37 - BONUS SOCIALE RIFIUTI- APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE

1. Nei casi di irregolarità dei pagamenti da parte del beneficiario del “bonus sociale rifiuti”, precedenti a ciascun anno a+1, lo stesso bonus sarà trattenuto dal Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGATE, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento effettuato tramite posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'atto di sollecito deve essere precisato che l'agevolazione sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

3. L'importo trattenuto a compensazione dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

ART. 38 – ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

a) **le abitazioni di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie**, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario.

2. L'esenzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non sia demandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 39 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà considerata solo la più favorevole al contribuente.

ART. 40 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24bis, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 41 SANZIONI e INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. Per le violazioni commesse a far data dal 01/09/2024 la sanzione irrogata sarà pari al 25% come previsto dal D.Lgs 87/2024.
3. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

ART. 42 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 44– ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

ART. 45 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
	ALBERGHI CON RISTORANTE
	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
	ATTIVITA' ARTIGIANALI, BOTTEGHE, FALEGNAME , IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
	ATTIVITA' ARTIGIANALI, BOTTEGHE , PARRUCCHIERE, ESTETICA
	ATTIVITA ARTIGIANALI, PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI, PRODUZIONE
	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
	BANCHE DI MERCATO DI BENI DUREVOLI
	BANCHI MERCATO - GENERI ALIMENTARI -
	BAR - CAFFE' – PASTICCERIA -
	CAMPEGGI – DISTRIBUTORI CARBURANTI – IMPIANTI SPORTIVI
	CARROZZERIA – AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
	CASE DI RIPOSO
	CINEMATOGRAFI E TEATRI
	DISCOTECHE– NIGHT CLUB
	EDICOLA – FARMACIA - TABACCAIO - PLURILICENZE
	ESPOSIZIONI - AUTOSALONI
	MENSE - BIBLIOTECHE – HAMBURGERIA-
	MUSEI – BIBLIOTECHE -SCUOLE- ASSOCIAZIONI -LUOGHI DI CULTO
	NEGOZI – ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – LIBRERIA – CARTOLERIA- FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
	NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE -LIBRERIA- CARTOLERIA – FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATEIA – TENDE E TESSUTI - TAPPETI – CAPPELLI E OMBRELLI - ANTIQUARIATO
	ORTOFRUTTA - PESCHERIA - FIORI E PIANTE – PIZZA ASPORTO
	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
	RISTORANTI - TRATTORIE - MENSE PUB – BIRRERIE -
	SUPERMERCATI GENERI ALIMENTARI
	UFFICI – AGENZIE – STUDI PROFESSIONALI

ALLEGATO 2

Comunicazione produzione di rifiuti speciali.

Il sottoscritto.....in qualità
di.....

della società.....con sede
in.....

via e numero
civico.....PI.....CF.....

dichiaro che la produzione di rifiuti speciali per l'anno 20xx è la seguente.

CER	Descrizione rifiuto	Quantità (in kg)

Allego alla presente copia:

- ☐ del MUD relativo all'anno 20XX (ove previsto).
- ☐ dei FIR (compilati integralmente anche al campo 11) relativi ai rifiuti prodotti.

Data.....

Firma.....

Al Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Settore Tributi

MODULO RICHIESTA RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) PER COMPOSTAGGIO

Il/la Sottocritto/a _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
_____ residente _____ indirizzo _____
_____ telefono e/o mail _____

CHIEDE

di usufruire della riduzione tariffaria del: 5% Utenze della quota variabile della Tassa sui rifiuti, come previsto dal vigente Regolamento Ufficio Tributi "Riduzioni per utenze domestiche" per l'abitazione sita in (indicare indirizzo completo):

_____ Identificativi catastali: Foglio _____ Mapp. _____ Sub. _____
In quanto ha avviato in aree di propria pertinenza il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, di aver acquistato un composter domestico e di utilizzarlo presso l'abitazione sopra di essere consapevole che il Comune ed il Gestore del servizio potranno effettuare, con proprio personale, in qualsiasi momento, controlli volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo e costante di comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione

Luogo e data _____ Firma _____

Allegati: scontrino e/o foto + documento di identità del richiedente